



D.D. n. 32/b

II DIRETTORE

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;

VISTO il D.P.R. 27 giugno 2024, n. 82;

VISTO il D.M. 21 febbraio 2024, n. 470;

VISTO il D.M. 27 marzo 2024, n. 544;

VISTO il D.M. 24 aprile 2024, n. 629;

VISTO il D.M. 24 aprile 2024, n. 630;

VISTO il D.M. 12 giugno 2024, n. 778;

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Palermo;

VISTO il Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Palermo;

GIUSTA delibera del Consiglio Accademico del 23 luglio 2024;

DECRETA

E' emanato il seguente Regolamento didattico del Dottorato di ricerca

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL DOTTORATO DI RICERCA

TITOLO I - Principi generali e definizioni

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. I Corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. Essi devono risultare coerenti con gli Standard e le Linee guida condivisi a livello europeo in materia di assicurazione della qualità, sviluppando una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica sia di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il Corso di dottorato di ricerca.

3. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:

- a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
- b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca e in quelle artistiche, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
- c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al raggiungimento dei traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
- d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità (EHEA).

4. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, sulla base dei "Principi per una formazione dottorale innovativa" approvati in sede europea, la formazione dottorale dell'ABAPA:

- a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca negli ambiti di riferimento delle istituzioni AFAM, nonché l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
- b) è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il corsista può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;
- c) promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali l'industria e il mondo delle imprese, l'amministrazione pubblica e privata, i servizi e le istituzioni culturali e artistiche, gli istituti di ricerca, con il coinvolgimento di esperti nelle attività formative;
- d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal corsista, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
- e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali, in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
- f) si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione AFAM, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti, responsabili e rispettose della parità di genere per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei corsisti.
- g) L'Accademia si impegna ad implementare un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della

Ricerca).

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni, in ordine alfabetico:

- a. AAN: è l'Abilitazione Artistica Nazionale del comparto AFAM;
- b. ABAPA: Accademia di Belle Arti di Palermo;
- c. ANVUR: Agenzia Nazionale per la valutazione dell'Università e della Ricerca;
- d. ASN: è l'Abilitazione Scientifica Nazionale del comparto universitario;
- e. CA: è il Consiglio accademico dell'ABAPA;
- f. CdA: è il Consiglio d'Amministrazione dell'ABAPA.
- g. Corsi di dottorato di ricerca: è il Corso di Dottorato di ricerca; esso è parte della formazione accademica di terzo livello. Ha durata quantomeno triennale;
- h. Ciclo: è il Ciclo dottorale triennale entro cui si conclude l'esperienza del corsista, dall'iscrizione al Diploma.
- i. CINECA: è l'acronimo del Consorzio Interuniversitario del Nord-Est per il Calcolo Automatico; dal 2013 esso è il punto di riferimento unico ed avanzato a livello nazionale per il calcolo scientifico ad alte prestazioni nel mondo accademico e della ricerca, per i servizi innovativi e ad alto contenuto tecnologico, rivolti al MUR, al mondo dell'alta formazione e scolastico;
- j. Coordinatore: è il docente di ruolo posto a coordinamento di un singolo Corso di dottorato di ricerca;
- k. Collegio: è il Collegio dottorale preposto alla progettazione e alla realizzazione di un singolo Corso di dottorato di ricerca;
- l. Corsista: è la qualifica che si ottiene con l'iscrizione a un Corso di dottorato di ricerca, a decorrere dalla data di inizio del Corso e perdura fino al termine del Corso stesso, con il conseguimento di un attestato finale o all'esclusione dal Corso o alla rinuncia allo stesso;
- m. Delegato: è il docente delegato dalla direzione alla formazione di terzo livello (Corsi di dottorato di ricerca, Master di I e II livello, Corsi e/o Scuole di Specializzazione) dell'Accademia di Belle Arti di Palermo.
- n. Ufficio: Ufficio per la formazione di terzo livello (Corsi di dottorato di ricerca, Master di I e II livello, Corsi e/o Scuole di Specializzazione);
- o. Ph.D.: è il titolo rilasciato al termine, e a esito positivo, dell'esperienza dottorale;
- p. PNRR: è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

TITOLO II - Tipologia e accreditamento dei Corsi di Dottorato

Articolo 3 – Tipologie di Corsi di dottorato di ricerca

1. Le tipologie di Corsi di dottorato di ricerca per cui l'ABAPA può chiedere accreditamento al MUR sono le seguenti:

- a. Dottorato attivato come singola Istituzione.
 - b. Dottorato in forma associata.
 - c. Dottorato industriale o di conservazione/produzione artistica.
 - d. Dottorato di interesse nazionale.
2. Nell'ambito delle tipologie di Corsi di dottorato di ricerca al punto a, l'ABAPA deve garantire almeno 2 borse per ogni Ciclo.
 3. Nell'ambito delle tipologie di Corsi di dottorato di ricerca ai punti b, c, d, fatta salva la verifica dei requisiti di cui ai successivi artt. 3a, 3b, 3c, la convenzione o atto consortile deve prevedere che ciascuno dei partner riconosciuti dal MUR finanzi almeno una borsa.
 4. La convenzione o atto consortile deve altresì prevedere:
 - a. le modalità di scambio e mobilità di docenti e corsisti;
 - b. l'equa ripartizione degli oneri e le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario e di supporto alle attività dei corsisti, ivi compresa la mobilità internazionale;
 - c. l'eventuale conseguimento e le modalità di rilascio del titolo doppio o congiunto.
 - d. l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del Corsi di dottorato di ricerca per l'intero Ciclo;
 - e. le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa convenzionata o consorziata;
 - f. relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del Corsi di dottorato di ricerca;
 - g. le strutture rese disponibili dal soggetto convenzionato per lo svolgimento dell'attività di ricerca;
 - h. i diritti di proprietà intellettuale e i vincoli di riservatezza.
 5. Le proposte di convenzione o di consorzio devono pervenire entro il 31 ottobre di ogni a.a. e i relativi accordi devono essere perfezionati, firmati digitalmente e protocollati entro il 31 dicembre successivo.
 6. L'ABAPA promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nel settore dei Corsi di dottorato di ricerca. A tal fine promuove e può stipulare accordi inter-istituzionali che definiscono le modalità di attuazione della cooperazione e l'eventuale rilascio di attestati o titoli congiunti o del doppio/multiplo attestato o titolo di Ph.D. In particolare l'ABAPA stipula convenzioni con omologhi istituti AFAM, università, istituzioni di ricerca e/o produzione artistica straniera per lo svolgimento di tesi o lavori finali di ricerca in co-tutela, per il riconoscimento della mobilità internazionale, per l'attivazione di Corsi di dottorato di ricerca internazionali.

Articolo 3a – Il Corso di dottorato di ricerca in forma associata

1. Nel caso di Corsi di dottorato di ricerca in forma associata, i requisiti di cui al presente Regolamento devono essere posseduti almeno dal soggetto capofila, mentre per le altre istituzioni AFAM è richiesto il rispetto dei requisiti di cui al successivo articolo 5, comma 1 lettere b) e c) del presente Regolamento.
2. Gli ulteriori requisiti, che saranno valutati con riferimento alle eventuali altre tipologie di Istituzioni

partecipanti, sono rispettivamente:

- a. per le Università italiane, gli Enti di ricerca di cui al D.Lgs 218/2016, le Istituzioni di alta formazione e gli Enti di ricerca stranieri, il documentato svolgimento di attività di ricerca su temi inerenti a quelli dei Corsi di dottorato di ricerca;
- b. in aggiunta, per le istituzioni di alta formazione estere, la presenza di regolare autorizzazione a erogare titoli di dottorato di ricerca nei rispettivi Paesi;
- c. per le imprese, anche estere, lo svolgimento di una dimostrabile e qualificata attività di ricerca, sviluppo o produzione artistica coerente con i temi del dottorato di ricerca;
- d. per le pubbliche amministrazioni, le istituzioni culturali e di produzione artistica, le infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, una struttura organizzativa e dotazioni adeguate e funzionali alla realizzazione dei temi del dottorato di ricerca.

Articolo 3b - Il Corso di dottorato di ricerca industriale o di conservazione/produzione artistica

1. I dottorati attivati in collaborazione con le imprese o con istituzioni di cui alle lettere c) e d) del superiore art. 3a, possono essere proposti come Corsi di dottorato di ricerca industriali o di conservazione/produzione artistica, sulla base di quanto previsto all'art. 9 del D.M. n. 470 del 21 febbraio 2024, a condizione che le convenzioni o gli atti consortili contengano, in aggiunta a quanto ordinariamente previsto per i dottorati in forma associata, anche i seguenti elementi:
 - a. il riferimento a tematiche di ricerca che attribuiscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico, del sistema produttivo, della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, della produzione artistica, dell'innovazione;
 - b. le modalità di coordinamento delle attività di ricerca fra le istituzioni AFAM e gli altri soggetti partecipanti al dottorato;
 - c. le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso le imprese o istituzioni;
 - d. relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese o istituzioni, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e l'indicazione della durata del Corsi di dottorato di ricerca per gli stessi, ordinariamente non superiore a 5 anni;
 - e. i meccanismi per promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo e la valorizzazione dei risultati dell'attività di ricerca dei corsisti nelle imprese o nelle istituzioni convenzionate.
2. All'atto di presentazione della domanda dovranno altresì essere indicati almeno un rappresentante per ogni istituzione associata, che parteciperà al Collegio di dottorato.

Articolo 3c - Il Corso di dottorato di ricerca d'interesse nazionale

1. La proposta di Corsi di dottorato di ricerca di interesse nazionale deve rispettare i seguenti requisiti:
 - a. contribuire in modo sostanziale al progresso della ricerca, anche con riferimento ai temi centrali nell'ambito degli obiettivi del PNRR o del PNR o dei relativi Piani nazionali;

- b. includere nelle convenzioni o negli atti consortili, oltre a quanto già previsto per i Corsi di dottorato di ricerca in forma associata, modalità di effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca fra le Istituzioni partecipanti;
- c. coinvolgere almeno un'istituzione AFAM (capofila) e almeno quattro soggetti tra quelli indicati all'articolo 3, comma 3 del D.M. n. 470 del 21 febbraio 2024, con l'obiettivo di realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a strumentazione e infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei corsisti;
- d) prevedere, per l'intero ciclo, la disponibilità di almeno 20 borse di studio.

Articolo 4 - Finanziamento dei corsi di dottorato

1. L'ABAPA finanzia i Corsi di dottorato di ricerca con:

- a. fondi propri;
- b. fondi del Ministero nell'ambito degli stanziamenti previsti per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni AFAM statali;
- c. finanziamenti previsti nell'ambito delle forme associative di cui al precedente articolo 3, 3a, 3b e 3c;
- d. fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati;
- e. bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale;
- f. fondi provenienti dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Fondo Sociale Europeo ed altri consimili provvedimenti finanziari della Comunità Europea.

Articolo 5 – Requisiti per l'accreditamento di un Corso di dottorato di ricerca

- 1. L'accreditamento ministeriale di un Corso di dottorato di ricerca è subordinato alla verifica e alla valutazione dei seguenti valori soglia:
 - i. con riferimento al quinquennio precedente la richiesta, l'ABAPA deve documentare un'adeguata e dimostrabile attività di formazione e ricerca, coerente con gli obiettivi del corso di dottorato di ricerca proposto e attestata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - ii. aver preso parte ad almeno due gruppi di ricerca destinatari di finanziamenti nazionali o ad almeno un gruppo di ricerca internazionale, in settori scientifici e/o artistici coerenti con le tematiche del dottorato. A tal fine si intende che almeno uno dei docenti proposti per il Collegio di dottorato debba essere coinvolto, con responsabilità di gestione di una quota del finanziamento, nell'ambito dei suddetti gruppi di ricerca. Per finanziamenti nazionali o internazionali si intendono quelli assegnati da soggetti istituzionali e finalizzati a sostenere attività di ricerca con impatto almeno a livello nazionale e con un importo pari ad almeno 20 mila euro;
 - iii. aver ricevuto riconoscimenti internazionali in ambiti coerenti con le tematiche del Corso. Si considerano come "internazionali" anche riconoscimenti rilasciati da prestigiose Istituzioni nazionali che abbiano documentata visibilità internazionale. A tal fine si intende che il riconoscimento sia riferito all'Istituzione nel suo complesso o comunque ad almeno uno dei docenti proposti per il

Collegio;

- iv. aver preso parte a dottorati di ricerca attivati da università in forma associata, con una propria rappresentanza nel collegio dei docenti di dottorato. Per i corsi di dottorato erogati in forma associata, il possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere verificato dall'ANVUR con riferimento al solo capofila del partenariato e non per ciascuno dei singoli componenti;
- v. per il primo ciclo di dottorato dall'entrata in vigore del D.M. n. 470, 21 febbraio 2024, ovverosia per il solo a.a. 2024-2025, aver partecipato a bandi competitivi, almeno a livello nazionale, in ambiti scientifici e artistici coerenti con le tematiche del dottorato, pur senza essere risultati vincitori; si fa riferimento a bandi ai cui erano ammesse a partecipare tutte le istituzioni AFAM con sede nel territorio nazionale.
- b) avere regolarmente compilato per il MUR e l'ANVUR l'ultima Relazione del Nucleo di Valutazione sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione ai sensi dell'art. 1, comma 644, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- c) avere regolarmente provveduto al completamento delle informazioni riferite all'offerta formativa autorizzata ed erogata, secondo le modalità e le tempistiche definite dal MUR.

Articolo 6 – Ulteriori requisiti per l'accreditamento e l'attivazione di un corso di dottorato di ricerca

1. L'ABAPA assicura:

- a. la disponibilità, per ciascun Ciclo da attivare in forma singola, di un numero di almeno due borse di studio;
- b. nel caso di cicli dottorali da attivare in forma associata o consortile con più soggetti, la disponibilità, per ciascun ciclo, di almeno una borsa di studio;
- c. congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato di ricerca, con specifico riferimento al sostegno dell'attività dei corsisti;
- d. la presenza di adeguate dotazioni strutturali e strumentali specifiche e qualificate per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei corsisti, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso di dottorato di ricerca:
 - i. strutture di carattere assistenziale, compresi servizi agli studenti in grado di favorire l'inclusione e la centralità dello studente e di garantire un adeguato svolgimento delle attività di ricerca e produzione;
 - ii. adeguati laboratori, strutture didattiche e amministrative, postazioni multimediali e dotazioni informatiche;
 - iii. adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse informatiche e tecnologiche;
- e. attività di ricerca artistica e artistico-scientifica e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale;
- f. attività, anche in comune tra più Corsi di dottorato di ricerca, di formazione interdisciplinare,

multidisciplinare e trans disciplinare, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;

g. un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA).

Articolo 7 - Procedure per l'istituzione o il rinnovo di un Corso di dottorato di ricerca

1. Previa verifica dell'esistenza di adeguate risorse umane, infrastrutturali e finanziarie atte a garantire la funzionalità dei Corsi stessi e il controllo e monitoraggio delle attività a essi connesse, i nuovi Corsi di dottorato di ricerca sono proposti:
 - a. dai docenti in ruolo, da soli o in gruppi di lavoro, anche afferenti a corsi e dipartimenti differenti;
 - b. dai Coordinatori di corso, su proposta di uno o più docenti di ruolo a esso afferenti;
 - c. dai Coordinatori di dipartimento, su proposta di uno o più coordinatori di corso.
2. I Coordinatori di dipartimento trasmettono le proposte di istituzione o rinnovo dei Corsi di dottorato di ricerca al CA per le opportune deliberazioni; esse sono valutate dal CA esclusivamente per la parte didattico- scientifica; il CA trasmette gli atti al CdA affinché esprima il proprio parere per la parte amministrativa/contabile e garantisca la conseguente copertura finanziaria.
3. Le proposte di istituzione o rinnovo sono presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ogni a.a. il C.A. dovrà concludere i lavori di valutazione entro il 15 aprile di ciascun anno, individuando una ripartizione, tra le proposte valutate meritevoli di accoglimento, dei posti e delle borse di studio rese possibili dagli stanziamenti di bilancio.
4. Il CA, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione, cura l'attivazione di sistemi di valutazione e di assicurazione della qualità dei Corsi di dottorato di ricerca con particolare riferimento a:
 - a. il funzionamento dei Corsi;
 - b. il processo di internazionalizzazione;
 - c. la formazione dei corsisti;
 - d. le attività di ricerca dei corsisti;
 - e. gli sbocchi professionali;
 - f. la permanenza dei requisiti previsti per l'accreditamento;
5. Il CA segnala al Collegio eventuali rilievi.

TITOLO III - Organizzazione del corso

Articolo 8 – Il Delegato alla formazione di terzo livello

1. Il Direttore dell'ABAPA ha facoltà di nominare un docente collaboratore della direzione che svolga

la funzione di delegato alla formazione di terzo livello (Corsi di dottorato di ricerca, Master di I e II livello, Corsi e/ o Scuole di Specializzazione). Il Delegato è incaricato con specifico Decreto direttoriale.

2. La natura, la durata e il compenso spettante per l'incarico di Delegato sono disciplinati da quanto previsto in sede di Contrattazione integrativa d'Istituto.

Articolo 9 – L'Ufficio per la formazione di terzo livello

1. Previa verifica dell'esistenza di adeguate risorse umane, infrastrutturali e finanziarie, atte a garantire la sua funzionalità, l'ABAPA può istituire l'Ufficio per la formazione di terzo livello (Corsi di dottorato di ricerca, Master di I e II livello, Corsi e/o Scuole di Specializzazione).
2. Esso coadiuva gli organismi di governo dell'ABAPA nelle attività di Formazione di terzo livello dell'Accademia, in ordine:
 - a. al monitoraggio degli indirizzi internazionali e ministeriali, delle fonti giuridiche e delle risorse finanziarie;
 - b. alla relazione con gli enti ministeriali e pubblici territoriali, con il CINECA, con altri istituti AFAM, con le università, con altri enti pubblici e privati, con gli istituti di ricerca con le imprese, italiani ed esteri;
 - c. al coordinamento, alla gestione e all'amministrazione generale dei progetti accademici di Formazione di terzo livello.
3. L'Ufficio è coordinato dal Delegato alla formazione di terzo livello e disciplinato da apposito Regolamento.

Articolo 10 – Il Collegio

1. L'ABAPA assicura il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del Collegio, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere.
2. Il Collegio è costituito da un numero minimo di otto componenti, di cui almeno sei docenti di ruolo delle Istituzioni AFAM appartenenti ad ambiti scientifico-artistici coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato di ricerca; i restanti possono essere ricercatori delle Istituzioni AFAM di cui all'art. 2, comma 6, secondo periodo, della L. 508/99, come modificato dall'art. 14 del D.L. 36/2022, professori o ricercatori di Università o ricercatori di Enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con Enti pubblici di ricerca, anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, in possesso del nulla osta dell'istituzione di appartenenza.
3. Nel caso di Corsi di dottorato di ricerca articolati in curricula, ogni curriculum deve prevedere un numero di almeno 4 componenti del Collegio con un profilo scientifico-artistico direttamente riconducibile agli ambiti del singolo curriculum. Ogni curriculum deve prevedere la disponibilità di almeno 2 borse finanziate.

4. In relazione ai dottorati AFAM industriali o di conservazione/produzione artistica, al fine di tenere conto delle specificità previste dall'articolo 9 del DM n. 470 del 21 febbraio 2024, è richiesto che nell'ambito del Collegio sia presente almeno un soggetto di elevata qualificazione artistica/scientifica o professionale proveniente da ciascuna impresa, Ente o Istituzione coinvolta nel corso di dottorato di ricerca.
5. Ai componenti del Collegio è consentito partecipare a un massimo di due Collegi su base nazionale (compresi i Collegi dei dottorati delle Università).
6. Relativamente alla verifica della qualificazione artistica/scientifica del Collegio, ciascun componente del Collegio afferente a un'istituzione AFAM deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, con riferimento agli ultimi 7 anni:
 - a. aver preso parte ad almeno un gruppo di ricerca destinatario di finanziamenti nazionali o internazionali, assegnati su bandi competitivi, in settori scientifici e/o artistici coerenti con le tematiche del dottorato. Per finanziamenti nazionali o internazionali si intendono quelli assegnati da soggetti istituzionali e finalizzati a sostenere attività di ricerca con impatto almeno a livello nazionale e con un importo pari ad almeno 20 mila euro;
 - b. aver ricevuto riconoscimenti internazionali in ambiti coerenti con le tematiche del corso di dottorato di ricerca. Si considerano come "internazionali" anche riconoscimenti rilasciati da prestigiose Istituzioni nazionali che abbiano documentata visibilità internazionale;
 - c. aver preso parte, in qualità di componente del Collegio, a Corsi di dottorato di ricerca di ricerca universitari;
 - d. in sede di prima applicazione e in attesa dell'applicazione del Regolamento sul reclutamento AFAM, aver prodotto almeno 3 risultati di ricerca scientifico/artistica (ivi inclusi quelli realizzati in modalità diverse dalle pubblicazioni scientifiche) diffusi attraverso canali di rilevanza almeno nazionale;
 - e. aver conseguito l'ASN di prima o di seconda fascia (o in prospettiva anche l'AAN) in un ambito coerente con le tematiche del dottorato.
 - f. aver conseguito un Ph.D. e aver prodotto almeno 2 risultati di ricerca scientifico/artistica (ivi inclusi quelli realizzati in modalità diverse dalle pubblicazioni scientifiche) diffusi attraverso canali di rilevanza almeno nazionale.
7. Per i componenti del Collegio provenienti da istituzioni universitarie o da enti di ricerca italiani è richiesto:
 - a. per i ricercatori universitari e degli enti di ricerca e per i professori di seconda fascia, il possesso di almeno due valori soglia ASN relativi alla seconda fascia nel settore concorsuale di afferenza o in quello di maggiore affinità rispetto alla propria attività scientifica;
 - b. per i professori di prima fascia, il possesso di almeno due valori soglia ASN relativi alla prima fascia nel settore concorsuale di afferenza o in quello di maggiore affinità rispetto alla propria attività scientifica.

8. Per i componenti del Collegio provenienti da istituzioni universitarie o da enti di ricerca esteri, verrà valutato il possesso dei requisiti minimi richiesti per l'accesso alla funzione di professore di seconda Fascia nel settore concorsuale di maggiore affinità rispetto alla propria attività scientifica.
9. Gli esperti non appartenenti a istituzioni AFAM, università o enti pubblici di ricerca possono partecipare al Collegio nella misura massima di un terzo della sua composizione complessiva, se in possesso di una qualificazione artistica/scientifica e/o professionale in ambiti coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. La qualificazione scientifica e/o artistica e la qualificazione professionale sono verificate sulla base del curriculum vitae, contenente i seguenti elementi:
 - a. per la qualificazione scientifica e/o artistica, una descrizione sintetica dei principali risultati scientifici e/o artistici conseguiti dall'esperto negli ultimi 7 anni (con annesso elenco di massimo 5 risultati);
 - b. per la qualificazione professionale, una descrizione sintetica dei ruoli di responsabilità ricoperti nell'istituzione di appartenenza con riferimento all'ambito del settore artistico/scientifico di interesse del dottorato (con annesso elenco di massimo 5 ruoli ricoperti).
10. Il Collegio del corso di dottorato di ricerca deve prevedere la partecipazione di due corsisti. I corsisti che partecipano al Collegio del corso di dottorato di ricerca, nominati secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 8 del D.M. n. 470, 21 febbraio 2024, devono essere regolarmente iscritti al Corso ed essere in regola con quanto previsto dal Regolamento didattico generale dell'ABA. In sede di prima applicazione i rappresentanti dei corsisti sono designati subito dopo l'avvio del corso di dottorato di ricerca.
11. Il Collegio cura in particolare:
 - a. l'elezione del Coordinatore del corso di dottorato di ricerca e dei Coordinatori dei singoli curricula;
 - b. l'approvazione di convenzioni, in forma associata o consortile, con:
 - i. altre Istituzioni AFAM italiane o analoghe Istituzioni estere;
 - ii. università italiane o estere;
 - iii. enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri;
 - iv. imprese, anche estere;
 - v. pubbliche amministrazioni;
 - vi. istituzioni culturali e/o di produzione artistica;
 - vii. infrastrutture di ricerca.
 - c. la definizione e i criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato di ricerca;
 - d. l'individuazione dei supervisor da assegnare a ciascun corsista;
 - e. la programmazione delle attività formative per ciascun a.a. e per ciascun corsista;
 - f. i termini e le modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dai corsisti;
 - g. le ammissioni agli anni successivi al primo;
 - h. le esclusioni e le sospensioni dei corsisti dalle attività;

- i. le scelte di tesi e lavori finali e i progressi nella preparazione delle stesse;
 - j. l'ammissione dei corsisti all'esame finale;
 - k. l'autorizzazione allo svolgimento delle attività compatibili con il Corso di dottorato di ricerca;
 - l. l'individuazione dei valutatori garanti la revisione tra pari delle tesi e dei lavori finali;
 - m. l'individuazione dei nominativi della Commissione di ammissione e della Commissione esaminatrice per l'esame finale da sottoporre all'approvazione del CA;
 - n. l'individuazione dei supervisori tra docenti il cui settore disciplinare sia coerente con gli obiettivi formativi del corso di dottorato di ricerca, anche facenti parte del Collegio stesso, con un'adeguata esperienza nella supervisione della ricerca, per offrire al corsista il sostegno e il supporto adeguati allo svolgimento delle attività formative, di ricerca e di redazione della tesi e del lavoro finale.
12. Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 470/2024 la Consulta degli studenti dell'istituzione o unitariamente le Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, provvedono ad individuare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, 2 dottorandi che partecipano alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.

Articolo 11 - Il Coordinatore del corso di dottorato di ricerca

1. Il Coordinatore del corso di dottorato di ricerca deve essere un docente di ruolo afferente all'ABAPA, se quest'ultima è proponente e capofila del corso di dottorato di ricerca.
2. Il Coordinatore deve essere in possesso di un'elevata qualificazione artistica/scientifica e di adeguate capacità organizzative; tali specifiche qualità devono essere valutate dal Collegio in base al curriculum vitae, che riporterà un elenco dei principali risultati scientifico e/o artistici, coerenti con le tematiche del dottorato, conseguiti dal docente con specifico riferimento a:
 - a. la descrizione di almeno 4 risultati particolarmente significativi della ricerca scientifica e/o artistica negli ultimi 7 anni (con annesso elenco);
 - b. l'elenco delle principali attività e progetti di ricerca pertinenti ai temi del dottorato, con particolare riferimento agli ultimi 7 anni (massimo 5 risultati, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento del ruolo di Coordinatore scientifico o Coordinatore locale di progetti di ricerca competitivi nazionali o internazionali);
 - c. la descrizione dei principali risultati conseguiti negli ultimi 7 anni in termini di riconoscimento da parte della comunità scientifica e/o artistica (con annesso elenco di massimo 5 risultati, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il conseguimento di premi scientifici o artistici, la partecipazione o organizzazione di convegni o eventi artistici nazionali e internazionali, la responsabilità di direzione di comitati di riviste o collane editoriali).
3. Il Coordinatore del corso di dottorato di ricerca può svolgere tale ruolo in un solo Collegio a livello nazionale ed essere componente di un ulteriore Collegio.

TITOLO IV - Il progetto formativo e le borse di studio

Articolo 12 – Il progetto formativo

1. Ogni Corso di dottorato di ricerca deve prevedere un Progetto formativo triennale, stilato e approvato dal Collegio prima dell'inizio delle attività didattiche e di ricerca. In esso, le attività formative erogate in favore dei Corsisti devono risultare:
 - a. nettamente distinte da quelle impartite negli insegnamenti relativi ai Corsi di diploma accademico di primo e secondo livello;
 - b. aperte al confronto con le migliori pratiche internazionali;
 - c. strettamente funzionali alle attività di ricerca scientifica e/o artistica previste nel corso di dottorato di ricerca, anche nelle sue eventuali articolazioni (curricula);
 - d. quantitativamente appropriate, con un numero medio annuo di ore compreso tra 20 e 50 per ogni ciclo, tenendo conto dell'ambito di ricerca di riferimento;
 - e. chiaramente definite nel Progetto formativo, con riferimento alle attività di ricerca avanzata, di alta formazione e di correlata produzione artistica, anche in modalità seminariale, ovvero alla ricerca e alla correlata produzione artistica svolta all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca, nonché alle attività, anche in comune tra più Corsi di dottorato di ricerca, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare (perfezionamento linguistico e informatico; attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca scientifica e artistica europei e internazionali; attività di valorizzazione e disseminazione dei risultati; nozioni relative alla proprietà intellettuale e all'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca; principi fondamentali di etica, uguaglianza di genere e integrità).
2. Per i dottorati industriali o di conservazione/produzione artistica, è richiesto che ogni impresa, ente o istituzione partecipante indichi l'obiettivo/progetto scientifico e formativo che si prefigge di attuare con la partecipazione al corso di dottorato di ricerca e le sue eventuali ricadute in termini di produzione artistica;
3. per i dottorati di interesse nazionale deve essere dettagliato, secondo quanto previsto nell'art. 10 comma 2, lettera a) del D.M. n. 470, 21 febbraio 2024, nei seguenti aspetti:
 - a. come il Corso di dottorato di ricerca si prefigge di contribuire al progresso della ricerca in termini (anche alternativamente) di: obiettivi specifici del programma nazionale della ricerca (PNR) e relativi piani nazionali;
 - b. quali sono gli obiettivi specifici delle aree prioritarie del PNRR;
 - c. quali sono i percorsi innovativi per la pubblica amministrazione o il patrimonio culturale compresi tra gli obiettivi del PNRR che s'intende attuare.
4. Per i dottorati nazionali devono essere chiaramente descritti ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettere b) e c) del D.M. n. 470, 21 febbraio 2024:
 - a. i percorsi formativi di elevata qualificazione e le modalità di accesso agli strumenti e infrastrutture

di ricerca individuati per la realizzazione del progetto da parte della/e Istituzione/i AFAM e degli almeno quattro soggetti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. n. 470, 21 febbraio 2024;

- b. le modalità per assicurare ai Corsisti l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, nonché le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, di scambio e di mobilità dei docenti e dei corsisti e la previsione di eventuali forme di co-tutela.

Articolo 13 – Il Sistema di Assicurazione della qualità (EHEA)

1. In conformità agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), il Corso di dottorato di ricerca e il relativo Progetto formativo devono definire e rispettare le modalità e le procedure adottate per:
 - a. la verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati delle attività formative, anche riferite alla qualità dell'attività di ricerca del Collegio e dei Corsisti;
 - b. le modalità di monitoraggio e di supporto alle attività di ricerca dei Corsisti;
 - c. la verifica periodica dell'adeguatezza della strumentazione e delle infrastrutture per la ricerca dei Corsisti (ivi comprese le dotazioni librerie e le risorse documentali);
 - d. l'individuazione e soluzione di eventuali criticità emerse dal monitoraggio;
 - e. la rilevazione, analisi e presa in carico delle opinioni e dei suggerimenti dei Corsisti;
 - f. la verifica della pertinenza e dell'efficacia delle attività di internazionalizzazione (periodi di soggiorno all'estero, interventi didattici di docenti e artisti stranieri, attività di ricerca in collaborazione con Istituzioni o studiosi e artisti stranieri);
 - g. la verifica del bilanciamento, in termini di tempi e impegno dei corsisti, fra attività formative, lavoro di tesi, altre attività di ricerca, valorizzazione e/o produzione artistica, eventuali attività di supporto alla didattica e altri impegni esterni;
 - h. l'attrattività dei Corsi di dottorato di ricerca con riferimento al rapporto tra candidature e posti a concorso e la provenienza dei corsisti.
2. Il monitoraggio dell'efficacia del sistema di assicurazione della qualità adottato, con particolare riferimento ai processi di miglioramento della definizione degli obiettivi e dei risultati del corso di dottorato di ricerca, si avvale del Nucleo di Valutazione dell'ABAPA, che ne dà conto nella Relazione annuale tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANVUR.
3. Nel caso di Corsi di dottorato di ricerca proposti in forma associata, è altresì prevista la collaborazione dei Nuclei di Valutazione delle altre Istituzioni partecipanti.

Articolo 14 - Borse di studio e servizi agli studenti

1. L'ABAPA determina per ciascun anno l'ammontare dei fondi destinati alle borse di studio, tenendo conto delle risorse accantonate con fondi propri o acquisiti mediante finanziamenti provenienti dalle risorse CE, del MUR, della Regione Siciliana, di altri enti pubblici e territoriali, degli altri istituti accademici e/o universitari, degli enti di ricerca e delle imprese in consorzio o convenzione appositamente formalizzati per la realizzazione dei Corsi di dottorato di ricerca.

2. Secondo le tipologie di Corsi di dottorato di ricerca che s'intende attivare, devono essere garantiti:
- a. per i Corsi di dottorato di ricerca attivati in forma singola, almeno 2 posti con borsa di studio, e 2 posti con borsa per ciascun curriculum eventualmente attivato;
 - b) per i Corsi di dottorato di ricerca attivati in forma associata, un numero minimo di posti con borsa è ugualmente pari a 2; in caso di associazione tra due o più istituzioni, ciascuna deve finanziare almeno 1 borsa di studio. Il cofinanziamento richiesto potrà essere sostenuto direttamente dall'istituzione che partecipa alla convenzione/consorzio, ovvero essere reso disponibile da soggetti esterni, sulla base di accordi appositamente formalizzati.
 - c) Per i Corsi di dottorato di ricerca di interesse nazionale, il numero minimo di posti con borsa deve essere pari a 20, fermo restando il minimo di 1 borsa per ciascuna istituzione di alta formazione partecipante.
 - d) Sono ritenute equivalenti alle borse di studio altre forme di sostegno finanziario riconducibili a:
 - i. posti con borsa finanziati da altri enti italiani o esteri;
 - ii. contratti di apprendistato;
 - iii. posti riservati a dipendenti delle imprese o delle amministrazioni pubbliche e private che prevedano il mantenimento del trattamento stipendiale.
 - e) Eventuali posti senza borsa possono essere previsti nel rispetto del rapporto di 1 posto senza borsa ogni 2 posti con borsa.
 - f. Relativamente ai Corsi di dottorato di ricerca interamente finanziati nell'ambito dei Bandi del PNRR tutti i posti devono essere coperti con borsa.
 - g) Relativamente a tutti i posti di dottorato (con e senza borsa):
 - i. va previsto un budget aggiuntivo pari almeno al 10% del valore della borsa per il sostegno all'attività di ricerca;
 - ii. con riferimento ai dottorati di interesse nazionale il valore del budget aggiuntivo deve essere pari al 20% dell'importo della borsa e deve essere assicurato da cofinanziamento ministeriale;
 - iii. nel caso di dottorati in convenzione con istituzioni straniere, relativamente all'eventuale periodo di soggiorno all'estero deve essere garantita la maggiorazione della borsa ovvero la disponibilità di risorse/servizi equivalenti (ad esempio alloggi in studentati, accesso al servizio di mensa) a copertura dell'intero costo del soggiorno all'estero.
3. È necessario motivare adeguatamente il numero di borse previste, prestando la massima attenzione alla necessità di creare un nucleo minimo di comunità di studenti di dottorato, anche tenendo conto della composizione e numerosità del Collegio e della sua eventuale organizzazione in curricula.
4. A ciascun Corsista è assegnato almeno un supervisore.
- a. Nel caso di Corsi di dottorato di ricerca in forma singola essi sono scelti in seno al Collegio dell'ABAPA;
 - b. in tutti gli altri casi, essi sono scelti in seno al Collegio, tra coloro che sono afferenti all'istituzione presso cui il Corsista è iscritto.

5. Al fine di assicurare un adeguato tutoraggio al Corsista, l'attività del supervisore è circoscritta a massimo di 2 Corsisti.
6. Con riferimento ai dottorati industriali o di conservazione/produzione artistica è necessario che a ogni Corsista sia attribuito anche un co-supervisore interno all'Impresa, Ente o Istituzione con cui è svolto il progetto di ricerca.

Articolo 15 – Diritti e doveri del Corsista

1. il Corso di dottorato di ricerca richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al successivo comma 7, e di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del D.M. n. 470, 21 febbraio 2024.
2. Il Collegio può autorizzare il Corsista a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire o competenze o erogare conoscenze concernenti l'ambito formativo del corso di dottorato di ricerca, previa valutazione da parte del Collegio della compatibilità delle medesime con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato di ricerca.
3. Il limite massimo reddituale del Corsista non potrà superare il 50% dell'importo della borsa annua.
4. Previa verifica dell'esistenza di adeguate risorse finanziarie, per ciascun Corsista è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
5. I Corsisti possono svolgere, come parte integrante del Progetto formativo, previo nulla osta del Collegio e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di diploma accademico di I e II livello, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.
6. La borsa di studio del corso di dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I Corsisti beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
7. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato di ricerca beneficiano, per il periodo di durata normale del Corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un Corso, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero.
8. Rimane ferma per i Corsisti la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
9. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i Corsisti in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del

periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del Corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

10. Il Collegio deve prevedere una rappresentanza di almeno due Corsisti con potere di voto, nominata dalla Consulta degli studenti dell'ABAPA o, unitariamente, dalle Consulte degli studenti afferenti in forma associata al Corso di dottorato di ricerca, ovvero da organismi analoghi, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

TITOLO V - Accesso e ammissione ai Corsi di Dottorato

Articolo 16 – Accesso al corso di dottorato di ricerca

1. Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione a evidenza pubblica. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di:
 - a. diploma accademico di II livello;
 - b. diploma accademico di V.O. se accompagnato dal diploma di scuola superiore;
 - c. diploma di laurea di II livello;
 - d. laurea magistrale;
 - e. laurea a ciclo unico di V.O.;
 - f. titolo di studio conseguito all'estero equipollente ai sensi degli accordi internazionali (EQF 7).
2. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al Corso, pena la decadenza dall'ammissione al Corso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla Commissione di ammissione al Corso di dottorato di ricerca, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
3. Il bando per l'ammissione al Corso di dottorato di ricerca, redatto in italiano e tradotto in inglese, è pubblicato, per almeno 30 giorni, sul sito dell'ABAPA, sul sito europeo Euraxess e sul sito del MUR. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui e di eventuali ulteriori prove, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. Se il bando riserva una quota di posti a candidati che hanno conseguito il titolo di accesso in Istituzioni estere ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione di cui al comma 1.
4. Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario.

5. Il bando di selezione deve prevedere:
- a. il numero e l'ammontare delle borse di studio, nonché il numero dei posti attivati in collaborazione con le imprese, i contratti di alto apprendistato, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse;
 - b. l'ammontare dei contributi a carico dei Corsisti;
 - c. le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
 - d. la data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, ove già fissati, ovvero le modalità di convocazione dei candidati.
 - e. l'ammissione di idonei al corso di dottorato di ricerca in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i termini stabiliti dal Regolamento di ogni specifico corso di dottorato di ricerca e dal Collegio;
 - f. l'eventuale riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso Istituzioni estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca.
6. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di Corsi di dottorato di ricerca accreditati.

Articolo 17 – La Commissione di ammissione

1. La Commissione di ammissione di dottorato di ricerca è proposta dal Collegio e nominata con decreto del Direttore.
2. Nel caso di Corsi di dottorato di ricerca singoli, "in forma associata" e "di interesse nazionale", per ogni curriculum essa è composta da non meno di tre membri titolari e tre supplenti scelti fra i componenti del Collegio.
3. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM, sia per i componenti titolari che per i supplenti.
4. La Commissione di ammissione può essere integrata da un membro esterno scelto tra i professori e ricercatori AFAM o universitari che soddisfano i requisiti di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
5. Nel caso di Corsi di dottorato di ricerca "industriali o di conservazione/produzione artistica", la Commissione può essere integrata anche da esperti esterni aventi competenze specialistiche nei settori cui si riferisce il Corso di dottorato di ricerca o il singolo curriculum, con parità di funzioni rispetto agli altri membri.
6. I componenti della Commissione di ammissione, compresi i membri esterni e gli esperti, non possono fare parte di un medesimo Corso di dottorato di ricerca per più di due cicli consecutivi, né possono far parte di altre Commissioni di ammissione in Corsi di dottorato di ricerca di altri soggetti proponenti e capofila nel medesimo ciclo.
7. Per i Corsi di dottorato di ricerca articolati in più curricula il concorso e la Commissione di

ammissione sono comunque unici, come unica è la graduatoria di merito finale.

8. Alla fine della selezione, la Commissione di ammissione stila la graduatoria provvisoria degli idonei, dei non idonei e degli esclusi cui viene data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso per 5 giorni lavorativi, termine entro cui può essere proposto reclamo avverso la stessa. Decorso tale termine, la graduatoria è da intendersi definitivamente approvata.
9. Possono essere ammessi senza borsa, previo superamento delle prove di ammissione e collocazione in posizione utile nella graduatoria degli idonei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, i quali possono godere dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva per il periodo di durata normale del Corso o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato di ricerca, a prescindere dall'ambito disciplinare.

Articolo 18 - Incompatibilità, frequenza congiunta e divieti di cumulo

1. La frequenza ai Corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro corso di dottorato di ricerca, ai corsi di I e II livello nelle istituzioni AFAM, a Corsi di Laurea di qualsiasi livello, a Scuole di specializzazione e a Master di I e II livello.
2. La frequenza ai Corsi di dottorato di ricerca è compatibile con l'incarico di professore a contratto, entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento all'art. 14, commi 2 e 3.
3. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con assegni di ricerca né con altre borse a qualunque titolo conferite.
4. Previa notifica a mezzo PEO, il Collegio può motivatamente deliberare l'esclusione del corsista in caso di:
 - a. inosservanza degli obblighi fissati per il passaggio d'anno e/o per la conclusione del Corso;
 - b. risultati insufficienti alle prove di valutazione intermedia e/o annuali;
 - c. assenza ingiustificata e prolungata o di irreperibilità prolungata;
 - d. se un corsista assuma comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dalla struttura organizzativa in cui ha sede il Corso.
5. Tale delibera deve essere assunta dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto del Collegio.
6. A far data dalla delibera di esclusione, l'erogazione della borsa di studio è sospesa.
7. A seguito di istanza scritta del Corsista, la frequenza del Corso può essere sospesa, di norma per il massimo di un anno, previa deliberazione del Corso di dottorato di ricerca, nei seguenti casi:
 - a. servizio civile;
 - b. assistenza sanitaria a un congiunto;
 - c. assenza per grave e documentata malattia.
8. Ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, alle corsiste si applicano gli artt. 17 e 22 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001) e ai Corsisti può essere riconosciuta l'astensione per paternità a norma dell'art. 28 del D.Lgs. 151/2001 sopra citato.

9. Nel deliberare in merito alla sospensione, il Collegio può fissare termini, condizioni o verifiche, compatibilmente con le scadenze di valutazione intermedie, concedendo il passaggio agli anni successivi con riserva fino al completo recupero del periodo di sospensione e al completamento della durata legale del Corso.
10. Qualora un Corsista decida di iscriversi a uno dei corsi di studio indicati al precedente comma 1 dovrà presentare al corso di dottorato di ricerca formale richiesta di autorizzazione al congelamento della carriera.
11. Non è consentito, in alcun caso, il trasferimento da o ad altra Accademia o Università, italiana o straniera, degli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca.

TITOLO VII Conseguimento del titolo

19 - La Commissione giudicatrice

1. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 47012024, sono nominate con decreto del Direttore dell'istituzione e sono composte da 3 membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
2. La Commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM.
3. Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.
4. I membri della Commissione giudicatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal Collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti.
5. Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione giudicatrice per due cicli consecutivi.
6. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

Articolo 20 - Conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in Ph.D., è rilasciato a seguito della positiva valutazione di

un lavoro di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La tesi di dottorato dovrà presentare gli esiti del percorso di ricerca e consistere in un prodotto artistico o in un progetto, corredati da un testo che ne specifichi le metodologie, l'iter scientifico, i riferimenti bibliografici, redatto in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio. Il lavoro potrà consistere anche in un prodotto scientifico in ambito artistico o progettuale, esposto in un testo con le caratteristiche di cui al precedente periodo.
3. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione del lavoro finale nei tempi previsti dalla durata del Corso, il collegio del dottorato può concedere, su richiesta del corsista, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
4. I corsisti possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge, la sospensione del Corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
5. I periodi di proroga e sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
6. Il lavoro di ricerca, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il Corso di dottorato di ricerca, è esaminato da almeno due valutatori anonimi individuati dal Collegio, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno deve essere un docente a tempo indeterminato o determinato AFAM. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali.
7. Entro 30 giorni dal ricevimento del lavoro di ricerca, essi esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione dello stesso per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, il lavoro finale di ricerca, corredato da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammesso alla discussione.
8. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una Commissione nominata con decreto del Direttore nelle modalità previste dall'art. 18.
9. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sul lavoro di ricerca presentato nella tesi e, quando ne riconosce all'unanimità il particolare rilievo scientifico/artistico, può attribuire la lode.
10. Le attività formative svolte dai corsisti in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).
11. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'ABAPA è tenuta al deposito di copia della tesi, in formato elettronico, presso l'Anagrafe nazionale dei corsisti e dei dottori di ricerca AFAM (D.M. n. 470, 21 febbraio 2024, art. 13), in una specifica sezione ad accesso aperto.
12. Previa autorizzazione del Collegio, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia.
13. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze.

Art. 21 - Proprietà dei risultati, riservatezza e trattamento dei dati

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal Corsista, sono regolati in conformità alla normativa vigente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con altri istituti AFAM, università, imprese o enti coinvolti.
2. Il Corsista è tenuto a osservare le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.
3. Il Corsista è tenuto alla riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/ o per conto dell'ABAPA, o presso gli altri istituti, enti o imprese coinvolti.

TITOLO VIII - Norme finali

Art. 22 – Disposizioni finali e norme transitorie

1. Il presente Regolamento didattico, deliberato dal Consiglio Accademico, entra in vigore il giorno di emanazione del Decreto Direttoriale e della contestuale pubblicazione all'albo dell'Accademia.
2. Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio Accademico.

Il Direttore
Prof. Umberto De Paola